

Codice A1618A

D.D. 15 dicembre 2023, n. 999

Legge Regionale 9 agosto 1989, n. 45 - archiviazione dell'istanza per autorizzazione alla modifica o trasformazione dell'uso del suolo in area sottoposta a vincolo idrogeologico nel comune di Dogliani (CN) - Proponente: La Langa Immobiliare S.r.l.



ATTO DD 999/A1618A/2023

DEL 15/12/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: Legge Regionale 9 agosto 1989, n. 45 – archiviazione dell’istanza per autorizzazione alla modifica o trasformazione dell’uso del suolo in area sottoposta a vincolo idrogeologico nel comune di Dogliani (CN) – Proponente: La Langa Immobiliare S.r.l.

a. Premesso che:

a.1. in data 20 settembre 2022, prot. n. 112242, è pervenuta l’istanza di proroga del titolo autorizzativo ex L.R. n. 45/1989 presentata dalla società La Langa Immobiliare S.r.l. (P. IVA 03185790049), relativa al completamento delle opere edilizie in progetto in area di P.E.C., nel comune di Dogliani (CN), Strada Prov.le Dogliani/Bossolasco, su superfici censite al Catasto Terreni al foglio 31, mappali 164, 300, 613, 614, 619, 620, 623, 624, 625, 626, 628, 633, 634, 635, 639, 641, 643;

a.2. la suddetta autorizzazione è stata rilasciata con provvedimenti n. 55 del 25 maggio 2010, n. 211 del 09 settembre 2010, proroga n. 84 del 05 marzo 2013 della Provincia di Cuneo, proroga n. 2343 del 02 agosto 2018 della Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Regionale di Cuneo;

b. Richiamate:

b.1. la nota prot. n. 82758 del 12 giugno 2023 con la quale si comunicava l’avvio del procedimento relativo alla suddetta istanza con richiesta contestuale d’invio di opportune integrazioni documentali, con particolare riferimento all’attestazione dell’avvenuto versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo di rimboschimento, all’attestazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo prevista per il rilascio del provvedimento ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972, al chiarimento rispetto alla discrepanza tra le superfici d’intervento riportate nel modello d’istanza e in relazione tecnica;

b.2. la nota prot. n. 158308 del 13 novembre 2023 con la quale lo scrivente Settore comunicava i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 07 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., non essendo stata trasmessa la suddetta documentazione;

c. Preso atto della decorrenza dei termini per l’invio delle controdeduzioni da parte del proponente;

d. Rilevata l'impossibilità di dare seguito al procedimento autorizzativo in oggetto data la sussistenza dei motivi ostativi di cui alla lettera b.2 e la conseguente necessità di concludere il procedimento con provvedimento espresso redatto in forma semplificata, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della Legge n. 241/1990;

e. Verificata l'assenza di conflitti d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

f. Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

g. Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge Regionale n. 23/2008, art. 17;

determina

1. Di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di concludere con esito negativo il procedimento e di archiviare l'istanza di proroga del titolo autorizzativo ex L.R. n. 45/1989 presentata dalla società La Langa Immobiliare S.r.l. (P. IVA 03185790049), relativa al completamento delle opere edilizie in progetto in area di P.E.C., nel comune di Dogliani (CN), Strada Prov.le Dogliani/Bossolasco, su superfici censite al Catasto Terreni al foglio 31, mappali 164, 300, 613, 614, 619, 620, 623, 624, 625, 626, 628, 633, 634, 635, 639, 641, 643.

3. Di dare atto, per effetto di quanto sopra, della decadenza dell'autorizzazione alla modifica e/o trasformazione del suolo in aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. n. 45/1989 per gli interventi di cui al punto 2.

4. Di informare che per il completamento delle opere in progetto potrà essere richiesta una nuova autorizzazione, inoltrando istanza corredata della documentazione specificata nella D.D. 7 Febbraio

2018, n. 368, “L.R. 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici), Definizione della documentazione di cui all'articolo 7”, unitamente a relazione attestante la consistenza delle opere eseguite e la conformità delle stesse con il progetto approvato. In caso di mancato riscontro, potrà essere effettuato un sopralluogo da parte delle autorità competenti per verificare eventuali difformità.

5. Di trasmettere il presente provvedimento al proponente, al Comune di Dogliani (CN) e alla Stazione Carabinieri-Forestale di Ceva.

6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

7. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo